

Differimento del termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche

Nuova funzionalità del servizio "web service" di fatturazione elettronica

Con il provvedimento 23.9.2020 n. 311557, l'Agenzia delle Entrate ha differito al 28.2.2021 (rispetto al 30.9.2020) il termine per l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici.

Con il medesimo provvedimento è stata introdotta una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa su rete internet", con servizio esposto tramite modello "web service" (punti 2.2 lett. c) e 3.1 lett. b) del provv. 89757/2018), che consiste nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio (SdI).

Grazie alla nuova funzionalità, il soggetto che riceve le fatture elettroniche mediante "web service" può chiedere la ritrasmissione delle fatture in caso di mancato recapito. In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione" (nuovo punto 4.3 del provv. 89757/2018).



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 400

Patent Box

In materia di Patent Box, prima dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 34 del 2019, i contribuenti che sfruttavano direttamente il bene immateriale erano soggetti all'attivazione della procedura di "ruling obbligatorio", che constava nella sottoscrizione di un accordo preventivo con l'Amministrazione finanziaria atto a determinare i metodi e i criteri alla base di calcolo del contributo economico. In caso di utilizzo indiretto del bene immateriale (derivante quindi dalla sua concessione in licenza), il ruling non era viceversa previsto e poteva essere attivato, in via facoltativa, nella sola circostanza in cui l'utilizzo del bene intercorresse con parti correlate.

Il D.L. n. 34 del 2019 (c.d. "Decreto Crescita"), in ottica di semplificazione delle procedure, ha riformato la disciplina, dando la possibilità, ai contribuenti che in precedenza erano obbligati al raggiungimento di un accordo con l'Amministrazione Finanziaria, di determinare in via autonoma il contributo economico generato dall'intangibile, inserendo peraltro l'obbligo di suddividere il beneficio emergente in tre quote annuali di pari importo.

Il legislatore ha, inoltre, previsto la possibilità di godere del regime premiale di penalty protection (che consiste nella mancata irrogazione delle sanzioni in caso di infedele dichiarazione), nel caso in cui sia predisposta idonea documentazione da consegnare ai verificatori durante l'ordinaria attività istruttoria; la suddetta documentazione, secondo lo schema del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, deve indicare le logiche e le assunzioni alla base dei metodi e della determinazione del contributo economico.

L'amministrazione Finanziaria, con la risposta n. 400 del 2020, ha esplicitato che l'autodeterminazione del reddito con liquidazione triennale (prevista per chi rientra nel regime di ruling obbligatorio a causa dell'uso diretto del marchio) e la penalty protection (prevista per chi predispone idonea documentazione) sono ipotesi tra loro distinte. Ciò significa dunque che il contribuente che utilizza i beni in modo indiretto può comunque usufruire della penalty protection, se predispone idonea documentazione, senza dover per questo frazionare il beneficio in tre periodi di imposta (a cui invece è tenuto chi procede all'autodeterminazione del beneficio in caso di utilizzo diretto).

Agenzia delle Entrate - Risposte ad istanze di interpello n. 438 e 439

Credito d'imposta investimenti in beni strumentali nuovi

L'Agenzia delle Entrate, con le risposte ad istanze di interpello n. 438 e n. 439, pubblicate il 5 ottobre 2020, ha chiarito che qualora la fattura di acquisto di un bene strumentale nuovo non contenga l'esplicito riferimento alla disposizione agevolativa, è comunque possibile fruire del credito d'imposta previa regolarizzazione dei documenti di spesa già emessi.

Si rammenta, infatti, che la nuova disciplina del credito d'imposta, di cui all'art. 1, co.184-197, della Legge n. 160/2019, impone, a differenza delle precedenti agevolazioni dei super ed iper ammortamenti, l'obbligo di indicare, nella fattura di acquisto dei beni strumentali nuovi, il riferimento alla legge istitutiva del credito d'imposta. Dalla formulazione normativa non appariva peraltro del tutto chiaro se tale onere documentale fosse previsto a pena di decadenza del beneficio. I documenti di prassi richiamati precisano ora che la fattura sprovvista del riferimento normativo non è considerata documentazione idonea e pertanto comporta, in sede di controllo, la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Tuttavia, l'Agenzia propone alcune soluzioni per porre rimedio all'eventuale inosservanza di tale disposizione. In particolare, in relazione ai documenti emessi in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare autonomamente la dicitura in fattura con "scrittura indelebile" o mediante "utilizzo di apposito timbro".

Qualora, invece, si tratti di fattura ricevuta in formato elettronico è possibile alternativamente:

- I. stampare il documento, annotando sulla copia cartacea, con "scrittura indelebile", il riferimento normativo e conservarlo ai sensi dell'art. 39 del DPR 633/1972;
- II. predisporre un altro documento da allegare al file della fattura, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura, da trasmettere allo SDI con le modalità indicate, seppur in tema di inversione contabile, nelle circolari n. 13/E del 2018 e n. 14/E del 2019.

Nonostante non espressamente menzionata tra le modalità di correzione proposte, dovrebbe ritenersi ancora valida la regolarizzazione mediante l'emissione, da parte del cedente, di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto. Ciò alla luce del rinvio operato da detti documenti di prassi ai chiarimenti forniti dal Ministero dello Sviluppo Economico nella FAQ 10.15 in tema di "Nuova Sabatini".



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 254 del 7 agosto 2020 **Qualificazione delle somme percepite nell'ambito di un accordo transattivo**

Con la risposta ad interpello n. 254 del 7 agosto 2020 l'Agenzia delle Entrate si è espressa in merito alla qualificazione delle somme percepite nell'ambito di un accordo transattivo.

La ricostruzione dei fatti muove da un accordo, sottoscritto nel 2006, tra ALFA ed un altro soggetto che assumeva l'impegno ad acquistare o far acquistare le azioni di BETA (la cui partecipazione era detenuta da ALFA, che redige il bilancio secondo principi contabili internazionali) ad un prezzo prestabilito. A seguito di messa in mora del debitore, con richiesta di adempimento dell'obbligazione assunta, ALFA citava in giudizio diversi soggetti ritenuti inadempienti e formulava una domanda di condanna al pagamento del prezzo delle azioni. Nel 2012 ALFA alienava a terzi la richiamata partecipazione ad un prezzo di gran lunga inferiore a quello stabilito nella scrittura privata, sulla base dell'andamento negativo di BETA, e nell'ambito del contenzioso instaurato chiedeva la risoluzione del contratto, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni subiti. La vicenda si concludeva nel 2018 con un accordo transattivo stipulato con le altre parti processuali, in virtù del quale queste ultime si obbligavano a pagare un importo a saldo e stralcio di ogni e qualunque pretesa e credito vantati nei loro confronti, a qualunque titolo comunque derivante dalla scrittura privata conclusa nel 2006, ivi compresa qualunque pretesa risarcitoria relativa alla perdita derivante dalla mancata vendita delle azioni.

In merito alla vicenda descritta, ALFA ha formulato un quesito relativamente al corretto trattamento fiscale da applicare sul risarcimento ottenuto per effetto dell'accordo transattivo, ipotizzando di applicare il regime fiscale previsto per le plusvalenze patrimoniali nell'ambito dall'articolo 86, c. 1, lett. b) del TUIR - relativamente a plusvalenze realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni - e, ove applicabile, il regime PEX.

L'Agenzia delle Entrate ha, invece, sostenuto che le somme ricevute a seguito dell'accordo transattivo hanno una natura risarcitoria in senso ampio (in quanto la loro causa contrattuale risiede nella definizione della lite giudiziaria) e che non è configurabile una perdita o danneggiamento delle partecipazioni (come richiesto dall'art. 86 del TUIR) in presenza di una vendita ad un prezzo sensibilmente inferiore.

L'importo percepito a seguito dell'accordo transattivo è finalizzato a risarcire l'inadempimento contrattuale (danno che non rientra nell'art. 86 del TUIR) e pertanto esso costituisce una sopravvenienza attiva imponibile, ai sensi dell'art. 88, c. 3, lett. a) del TUIR.

Non risulta conseguentemente applicabile il regime PEX.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 292 **Rimborso IVA senza garanzia**

Con l'interpello n. 292 del 31 agosto 2020 viene esaminato il caso di un contribuente che aveva presentato, per gli anni 2015 e 2017, le dichiarazioni IVA (prive di visto conformità), chiedendo a rimborso il credito dalle stesse emergente.

A seguito di richiesta di presentazione della garanzia da parte dell'Agenzia delle Entrate, il contribuente intendeva trasmettere apposite dichiarazioni integrative per le annualità in questione, al fine di apporre il visto di conformità e, quindi, evitare la prestazione della garanzia.

L'aspetto degno di analisi è rappresentato dal fatto che le dichiarazioni originarie non potevano avere il visto di conformità, in quanto all'epoca non sussistevano i presupposti richiesti dall'art. 38-*bis* del DPR 633/1972, dal momento che pendevano degli avvisi con importi accertati superiori alle soglie di cui al comma 4, lett. b) del richiamato art. 38-*bis*; tali avvisi venivano successivamente annullati o definiti. Pertanto, ad avviso del contribuente era possibile apporre un visto di conformità postumo.

Richiamando i principi della Circolare n. 6/E/2015, l'Agenzia delle Entrate ha condiviso l'impostazione dell'istante, precisando che il contribuente, a seguito dell'annullamento / definizione degli avvisi, non rientra più tra i soggetti "a rischio" e quindi non necessita della garanzia per l'ottenimento del rimborso Iva. Pertanto, risulta esperibile l'apposizione del visto di conformità tramite presentazione di dichiarazione integrativa, sebbene i requisiti richiesti dall'art. 38-*bis* si siano verificati successivamente al termine di presentazione della dichiarazione originaria.



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 371

Applicabilità dell'art. 20 TUR ad una operazione di conferimento d'azienda seguita dalla cessione della partecipazione

Con la Risposta ad interpello n. 371 del 17 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa in merito alla possibilità per l'Ufficio di riquilibrare operazioni economiche complesse sulla base dell'art. 20 del T.U.R.

In particolare, si rammenta che l'articolo 20 del T.U.R., recante "Interpretazione degli atti", è stato modificato con la Legge di Bilancio 2018 (art. 1, c. 87, L. 205/2017) la quale ha previsto che, nell'interpretare gli atti presentati per la registrazione, si devono prendere in considerazione solo gli elementi desumibili da questi ultimi, mentre si deve prescindere da elementi extra testuali e da atti collegati o successivi, così ponendo fine al contrasto interpretativo che per lunghi anni era stato portato avanti da dottrina e giurisprudenza. La Corte di Cassazione (Cass. n. 23549/2019) ha sollevato una questione di legittimità costituzionale in relazione alla disposizione così modificata. Tale questione è stata peraltro dichiarata non fondata dalla Corte Costituzionale (Corte Cost. n. 158/2020) la quale ha ribadito la natura di imposta d'atto dell'imposta di registro.

Ciò premesso, nella suddetta istanza di interpello l'istante ha chiesto il parere dell'Ufficio in merito agli effetti di una eventuale pronuncia di incostituzionalità della riformulata disposizione di cui all'art. 20 T.U.R. (attesa la menzionata pronuncia della Cassazione n. 23549/2019), relativamente ad una prospettata operazione di cessione di partecipazioni ottenute a seguito di conferimento di ramo di azienda.

L'Agenzia delle Entrate, ripercorrendo l'evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia, preso atto della sentenza della Corte Costituzionale n. 158/2020 (che ha confermato la legittimità dell'art. 20 T.U.R. nella nuova formulazione), si esprime nel senso che l'atto di conferimento d'azienda, seguito dalla cessione delle partecipazioni nella conferitaria, non può essere tassato e riquilibrato ai fini dell'imposta di registro quale cessione d'azienda e, dunque, soggetto ad imposta proporzionale. In altre parole, in ossequio alla nuova formulazione della norma l'atto presentato deve essere interpretato solo sulla base del suo contenuto e non in relazione ad atti successivi o collegati.

In ogni caso l'Agenzia conclude ribadendo che sebbene l'operazione non possa essere tassata come un'operazione di cessione d'azienda ai fini dell'imposta di registro, ciò non preclude l'eventuale analisi dell'intera operazione nell'ambito della disciplina dell'abuso di diritto, di cui all'art. 10 *bis*, legge 27 luglio 2020, n. 212.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 416

Certificazione delle vendite effettuate nell'ambito del commercio elettronico indiretto

Ai fini Iva, le operazioni di commercio elettronico indiretto sono assimilabili alle vendite per corrispondenza in quanto la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica dei beni a domicilio secondo i canali tradizionali.

Tali operazioni non sono soggette all'obbligo di emissione della fattura (se non richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione), come previsto dall'articolo 22 del d.P.R. n. 633 del 1972, né all'obbligo di certificazione mediante emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, ai sensi dell'articolo 2, lettera oo), del d.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696.

I corrispettivi sono esonerati anche dall'obbligo di invio telematico, ma devono, tuttavia, essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del DPR n. 633/1972.

Gli operatori possono comunque scegliere di memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri di tali operazioni.

Per assolvere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi può essere installato un autonomo e dedicato Server-RT in ciascun laboratorio "non aperto al pubblico" al quale collegare anche il solo punto cassa.

Infatti, la previsione secondo cui l'utilizzo del Server- RT è possibile solo quando si opera con un numero non inferiore a tre punti cassa per singolo punto vendita, si riferisce alle ipotesi del punto vendita "aperto al pubblico" e non riguarda, quindi, le vendite online.



Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 386

Trattamento IVA delle somme corrisposte a seguito di conciliazione giudiziale

L'Agenzia delle Entrate si è occupata del corretto trattamento IVA delle somme corrisposte nell'ambito di un contenzioso, relativo a presunti danni cagionati ad un immobile di proprietà di una società privata, conclusosi con una conciliazione ai sensi dell'articolo 185-bis del codice di procedura civile.

Nel verbale di conciliazione è stato espressamente previsto che la società rinuncia *“ad ogni altra pretesa fondata sull'inadempimento del contratto di locazione (...). La suddetta rinuncia è risolutivamente condizionata al corretto e tempestivo adempimento della presente conciliazione”*.

A parere dell'Agenzia, tale circostanza integra la sussistenza del sinallagma tra la prestazione di servizi e la somma di denaro, rappresentando il nesso diretto tra l'impegno assunto dalla società e la somma versata dall'istante.

Ne consegue che le somme dovute sulla base della conciliazione intervenuta tra le parti sono da assoggettare ad IVA, con applicazione dell'aliquota nella misura ordinaria del 22%.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 339

Soggetti identificati direttamente: modalità di richiesta di rimborso IVA

Con l'interpello in oggetto è stato chiesto di chiarire se una società non residente, identificata direttamente ai fini IVA in Italia, possa richiedere il rimborso dell'IVA secondo la procedura prevista per i soggetti non residenti (art. 38-bis2 del DPR n.633/1972).

In particolare, l'articolo 38-bis2 del d.P.R. n. 633 del 1972 disciplina la procedura di rimborso dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e servizi, sempre che sia detraibile, per i soggetti passivi non residenti, stabiliti in altri Stati membri della Comunità, assoggettati all'imposta nello Stato in cui hanno il domicilio o la residenza. Tale procedura di rimborso è preclusa solo per i soggetti con stabile organizzazione in Italia e per i soggetti che effettuano operazioni attive non soggette a reverse charge. Per tali soggetti, quindi, è obbligatoria la procedura di richiesta di rimborso in dichiarazione IVA (art. 38-bis).

L'Agenzia ha fornito una risposta negativa, sostenendo che, nel caso di specie, la società non potesse aderire alla procedura del rimborso di cui all'articolo 38-bis2 del DPR n. 633/1972. Tale preclusione è stata basata non sulla circostanza che la società non residente era identificata direttamente in Italia ai fini IVA, ma, piuttosto *“perché, presentando una dichiarazione con la partita IVA italiana, ha di fatto operato essa stessa la scelta circa la modalità “fisiologica” di erogazione del rimborso IVA (art. 38-bis del decreto citato)”*.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanza di interpello n. 273

Cessione intra-UE assimilata

Per soddisfare le esigenze di approvvigionamento di due clienti residenti in Gran Bretagna e Irlanda, una società del settore alimentare intende trasportare la merce in Belgio presso il magazzino di proprietà della società belga denominata "Delta" che provvede al raggruppamento e smistamento della merce.

I beni restano presso il magazzino soltanto temporaneamente e fino alla ricezione dell'ordine di acquisto dei clienti, a fronte del quale la società Delta preleva i beni dal magazzino e si occupa del trasporto.

L'Agenzia innanzitutto esclude che lo stoccaggio dei beni nel magazzino in Belgio costituisca una "sosta tecnica", posto che nel caso in esame la sosta non è limitata al tempo strettamente necessario per le operazioni di mero raggruppamento o smistamento della merce da parte del vettore, bensì è funzionale esclusivamente alle esigenze di approvvigionamento dei clienti, che stabiliscono discrezionalmente il termine entro il quale ordinare la merce.

Lo spostamento fisico dei beni dall'Italia al Belgio, ove è situato il magazzino della società Delta, senza il passaggio della proprietà degli stessi, costituisce un'ipotesi di cessione intracomunitaria assimilata, in particolare, un trasferimento a se stessi, di cui all'art. 41, comma 2, lett. c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, in base al quale è assimilato ad una cessione intracomunitaria non imponibile, di cui al citato art. 41, comma 1, lett. a), *“l'invio di beni nel territorio di altro Stato membro, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato, o da terzi per suo conto, in base ad un titolo diverso da quelli indicati nel successivo comma 3 di beni ivi esistenti”*.



Conseguentemente:

- ▶ la società istante è tenuta a nominare un rappresentante IVA o a richiedere l'identificazione diretta in Belgio (Paese membro di destinazione dei beni) al fine di assolvere l'imposta sull'acquisto intracomunitario in Belgio;
- ▶ all'atto del trasferimento dei beni dall'Italia al Belgio, la società italiana, deve emettere una fattura non imponibile IVA nei confronti della propria partita IVA belga.

La successiva cessione dei beni (stoccati presso i magazzini di Delta) ai clienti sarà soggetta alle formalità e alla normativa IVA in vigore in Belgio.

Agenzia delle Entrate - Risposta ad istanze di interpello n. 271 e 272

Dispositivi medici: indicazioni interpretative ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA del 10%

Con le risposte agli interpelli in oggetto, l'Agenzia delle Entrate ha avuto occasione di fornire alcune indicazioni interpretative sulla definizione di "dispositivo medico" e di "accessorio".

Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva comunitaria 93/42/CEE concernente i dispositivi medici, all'articolo 1, lettera a), qualifica come "dispositivo medico" *"qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull'uomo a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; di diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap; di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico; di intervento sul concepimento, il quale prodotto non eserciti l'azione principale, nel o sul corpo umano, cui è destinato, con mezzi farmacologici o immunologici né mediante processo metabolico ma la cui funzione possa essere coadiuvata da tali mezzi"*.

Alla lett. b) dello stesso articolo 1 viene definito l'"accessorio", intendendosi per tale: *"il prodotto che, pur non essendo un dispositivo, sia destinato dal fabbricante ad essere utilizzato con un dispositivo per consentirne l'utilizzazione prevista dal fabbricante stesso"*.

Per quanto riguarda l'aliquota IVA ridotta del 10%, il numero 114) della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972 ne consente l'applicazione per: *"medicinali pronti per l'uso umano o veterinario, compresi i prodotti omeopatici; sostanze farmaceutiche ed articoli di medicazione di cui le farmacie debbono obbligatoriamente essere dotate secondo la farmacopea ufficiale"*.

Con norma di interpretazione autentica, la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) ha fatto rientrare nell'ambito del citato numero 114) tra i beni soggetti all'aliquota IVA del 10%: *"i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata (...)", vale a dire "i medicinali (esclusi i prodotti della voce 3002, 3005, e 3006) costituiti da prodotti anche miscelati, preparati per scopi terapeutici o profilattici, presentati sotto forma di dosi (compresi i prodotti destinati alla somministrazione per assorbimento percutaneo) o condizionati per la vendita al minuto"*.

Nei casi di specie l'Agenzia ha ritenuto applicabile l'aliquota IVA ridotta del 10% ai farmaci oggetto degli interpelli, che erano costituiti da gel e pomate per uso topico e da un liquido di opportuna viscosità, sterile, per uso esterno, contenuto in un flaconcino monouso utilizzabile esclusivamente da personale sanitario.



Sentenza Corte di Cassazione del 13 agosto 2020 n. 17011

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 17011 del 13 agosto 2020 statuisce la rilevanza fiscale, come sopravvenienza attiva impropria ex art. 88, c. 3, lett. a), TUIR, del provento incassato dal compratore di una partecipazione in esecuzione di una clausola contrattuale inserita nell'atto di compravendita. In particolare, tale clausola era posta a garanzia delle passività fiscali, riferibili alla precedente gestione (tax indemnity), eventualmente sopravvenute in capo alla società ceduta successivamente al perfezionamento della compravendita.

Dando preminenza alla causa giuridica dei negozi rispetto agli aspetti economico-sostanziali, la Corte osserva che la predetta clausola ha una funzione di garanzia (di tipo assicurativo) ed è finalizzata a tenere indenne il cessionario dagli effetti pregiudizievoli sul patrimonio della società acquisita, derivanti da determinati eventi.

Attesa tale natura, il provento è riconducibile ad una sopravvenienza attiva di cui all'art. 88, c.3, lett. a) TUIR, e pertanto imponibile ai fini IRES, a nulla rilevando che tale qualifica comporti un'asimmetria tra costi indeducibili (vale a dire le imposte pagate a seguito di un accertamento con adesione) e i ricavi imponibili (vale a dire l'indennizzo).

Ordinanza Corte di Cassazione del 30.9.2020 n. 20843

Con l'ordinanza in commento, la Corte di Cassazione ha statuito che, nel caso in cui sia stata indebitamente applicata l'IVA in fattura per un'operazione non imponibile, il cedente o prestatore ha diritto a recuperare l'imposta versata, seguendo una di queste due modalità:

- ▶ variazione in diminuzione ai sensi dell'art. 26 del DPR 633/72;
- ▶ istanza di rimborso.

Condizione per accedere questi rimedi è il definitivo venir meno del rischio di perdita di gettito erariale derivante dal possibile utilizzo della fattura da parte del cessionario o committente ai fini della detrazione dell'IVA.

Si tratta del medesimo principio espresso dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza causa C-138/12: il diritto al rimborso dell'IVA addebitata erroneamente (trattandosi di operazione non imponibile) non può essere negato quando l'emittente della fattura ha eliminato il rischio di perdita di gettito fiscale o, comunque, quando tale rischio è definitivamente venuto meno.



Contatti:
BDO Tax S.r.l. Stp
centrostudi@bdo.it

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale con circa 88.000 professionisti altamente qualificati in più di 167 paesi. In Italia BDO è presente con oltre 900 professionisti e 18 uffici, una struttura integrata e capillare che garantisce la copertura del territorio nazionale.

Milano
Viale Abruzzi, 94

La Tax News viene pubblicata con l'intento di tenere aggiornati i clienti sugli sviluppi in ambito fiscale. Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 13 ottobre 2020.

Roma
Via Ludovisi, 16

Torino
Corso Re Umberto, 9bis

Bologna
Corte Isolani, 1

Treviso
Viale G. Verdi, 1

www.bdo.it



BDO Tax S.r.l. Stp, società tra professionisti, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2020 BDO (Italia) - Tax News - Tutti i diritti riservati.